

N. 2156

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento sta procedendo all'esame di diversi disegni di legge, volti a conferire al Governo la delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica, in sede referente, è ormai nelle condizioni di licenziare il testo normativo in tempi brevi.

Dalla discussione generale è emersa la necessità di affrontare tempestivamente la

questione riguardante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie al fine di completare la riforma e fornire un ulteriore contributo alla funzionalità della giurisdizione civile e penale.

Il nuovo assetto organizzativo dovrà necessariamente essere realizzato attraverso lo strumento della legge delega.

A ciò provvede il presente disegno di legge che si compone di quattro articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei circondari dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere la costituzione in ogni regione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, con le necessarie soppressioni di uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessarie alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici, per quanto possibile, di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva l'opportunità di una maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica nelle predette città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto, nella determinazione delle circoscrizioni territoriali, dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici, nel periodo 1991-1996 per la materia civile e nel periodo 1993-1996 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per

procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro orografia, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque, quale criterio di massima, da non far valere in via assoluta, che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di regione e che i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, con i decreti di cui all'articolo 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste, le modifiche dell'ordinamento giudiziario e di tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 3.

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 4.

1. Disposizioni correttive e integrative nell'ambito dei decreti di cui agli articoli 2

e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti nei medesimi articoli e previo il parere delle Commissioni di cui all'articolo 5, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.